SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 marzo 2007 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 febbraio 2007, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

07G0030

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale.

07A01830

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bondareva Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Bondareva Irina, cittadina francese, nata a Makeevka (Ucraina) il 7 giugno 1960, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Ucraina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e francese;

Considerato inoltre che la sig.ra Bondareva Irina risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bondareva Irina, cittadina francese, nata a Makeevka (Ucraina) il 7 giugno 1960, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Bondareva Irina un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e francese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Bondareva Irina, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito provincia di Roma.

Tenuto conto che la sig.ra Bondareva Irina risulta essere una «professionista» già qualificata in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e francese, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate.

Prova scritta:

a) anche mediante questionario, in materia storico-artistica, economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Prova orale:

a) cultura storico-artistica generale;

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

b) geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione;

conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

c) nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

07A01986

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Scomparin Igor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del sig. Scomparin Igor, cittadino italiano, nato a Treviso il 1° aprile 1976, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Svizzera, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: inglese, francese e tedesco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Scomparin Igor nato a Treviso il 1° aprile 1976, cittadino italiano, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue inglese, francese e tedesco senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

07A01987

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Karpuk Ulve, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Karpuk Ulve, cittadina estone, nata a Rakvere (Estonia) il 9 agosto 1967, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «rahvusvaheliste reisisaatjate» acquisito in Estonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: estone e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 dicembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentate di categoria;

Decreta:

Alla sig.ra Karpuk Ulve nata a Rakvere (Estonia) il 9 agosto 1967, cittadina estone, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue estone e italiano senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

07A01988

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Augusto Valentini, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e di Viterbo e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Augusto Valentini, cittadino italiano, nato a Ferrara il 4 agosto 1947, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «guia de turismo: regional/RJ, nacional e internacional» acquisito in Brasile, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia e di Viterbo e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato generale in loco dalla quale risulta che il predetto titolo unitamente all'iscrizione al Consiglio regionale del turismo è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio dell'attività di guida in Brasile;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici per ogni ambito territoriale richiesto;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e della provincia di Viterbo le quali hanno indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Augusto Valentini, cittadino italiano, nato a Ferrara il 4 agosto 1947, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia e di Viterbo e provincia nelle lingue italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Augusto Valentini, cittadino italiano, nato a Ferrara il 4 agosto 1947 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia e Viterbo e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito sia di Roma e provincia che di Viterbo e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia e di Viterbo e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia e Viterbo e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia e per quello di Viterbo e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma e alla provincia di Viterbo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte delle province.

A tale scopo ogni professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla rispettiva provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia e di Viterbo e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

07A01989

DECRETO 16 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoletta Beccalli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Nicoletta Beccali cittadina italiana, nata a Verbania il 13 febbraio 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 novembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto la sig.ra Beccalli ha maturato congrua esperienza unitamente al possesso di formazione professionale, così come previsto dall'art. 4 della direttiva n. 99/42/CE e certificata dal Department for Education and Skills;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nicoletta Beccalli, cittadina italiana, nata a Verbania il 13 febbraio 1968, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese e francese senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto la sig.ra Beccalli ha maturato congrua esperienza unitamente al possesso di formazione professionale, così come previsto dall'art. 4 della direttiva n. 99/42/CE e certificata dal Department for Education and Skills.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

07A01990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del

2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2006 e 25 gennaio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresi citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 dei presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 28 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed a capitolo 3240 (unità revisionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inteesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02011

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, prevede, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2006, le acque minerali naturali devono, alla sorgente o — se consentito — dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale;

Considerato che la società Idroterme Villasor S.r.l., titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari) ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un sistema di abbattimento del fluoro, in quanto la concentrazione di tale parametro supera il limite previsto dal decreto;

Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 dicembre 2006 ha espresso parere sospensivo «in attesa che la Società titolare integri la documentazione in linea con i seguenti criteri: 1) descrizione del tipo di trattamento proposto; 2) schema dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione, sostituzione della massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza dei materiali adsorbenti e di tutti i reagenti utilizzati secondo quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche utilizzate per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 5) analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua minerale prima e dopo il trattamento»;

Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2007, con la quale la società Idroterme Villasor S.r.l. ha chiesto la sospensione del riconoscimento dell'acqua in quanto al momento non è in grado di produrre la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 19 febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01967

DECRETO 19 febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di Ercolano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, prevede, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2006, le acque minerali naturali devono, alla sorgente o — se consentito — dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale;

Considerato che la società Acqua Minerale S. Ciro S.r.l., titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di Ercolano (Napoli) ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un sistema di abbattimento del fluoro, in quanto la concentrazione di tale parametro supera il limite previsto dal decreto;

Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 dicembre 2006 ha espresso parere sospensivo «in attesa che la Società titolare integri la documentazione in linea con i seguenti criteri: 1) descrizione del tipo di trattamento proposto; 2) schema dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione, sostituzione della massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza dei materiali adsorbenti e di tutti i reagenti utilizzati secondo quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche utilizzate per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 5) analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua minerale prima e dopo il trattamento»;

Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2007, con la quale la società Acqua Minerale S. Ciro S.r.l. ha chiesto la sospensione del riconoscimento dell'acqua in quanto al momento non è in grado di produrre la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di Ercolano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 19 febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01968

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 dicembre 2006.

Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 225;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e 5 giugno 1976, n. 1077, concernente il regolamento per stabilimenti e gli arsenali militari (i quali a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, la quale, in particolare, all'art. 1, comma 3, prevede che l'Amministrazione delle difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante norme per la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 20 concernente attribuzioni del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2000, n. 200, recante il regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato, il quale all'art. 6 detta norme per la permuta da parte delle ammmistrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1 il quale, ai commi 568 e 569, autorizza il Ministero della difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, rinviando per la relativa attuazione ad un decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, concernente le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e in particolare l'art. 26;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al combinato disposto dell'art. 1, commi 568 e 569 della richiamata legge n. 266 del 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2.

Finalità e condizioni delle permute

1. ll ricorso agli atti negoziali aventi ad oggetto la permuta di materiale e prestazioni ha la finalità di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

2. Le convenzioni e i contratti di permuta devono rispettare le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, deve essere garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 3.

Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 4.

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utillzzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale.

Art. 5.

Adempimenti dell'Amministrazione della difesa

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.

Art. 6.

Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di Stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.

2. Alla individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di Stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

Art. 7.

Applicazione delle norme in materia di pubblici appalti

1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché quelle in materia di lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 123

07A01970

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2007.

Annullamento del decreto 17 febbraio 2006 relativo alla nomina del liquidatore della cooperativa «Orione», in Pomezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 2 febbraio 2007;

Visto il decreto dirigenziale n. 32 del 17 febbraio 2006, con il quale la Direzione provinciale del lavoro di Roma ha nominato la dott.ssa Maria Maddalena Miuccio liquidatore della cooperativa Orione, con sede in Pomezia (Roma), codice fiscale n. 80210130581, in sostituzione del dott. Giuseppe Sancetta;

Tenuto conto che il decreto rettorale Giuseppe Sancetta era stato nominato liquidatore giudiziale della suddetta cooperativa dal Tribunale di Roma con decreto del 15 ottobre 1999;

Considerato che lo stesso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, non poteva essere sostituito dall'amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 32 del 17 febbraio 2006 emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma relativo alla nomina della dott.ssa Maria Maddalena Miuccio quale liquidatore della cooperativa Orione, con sede in Pomezia (Roma), codice fiscale 80210130581, per le motivazioni indicate in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il dirigente: SOTTILE

07A01962

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 3 marzo 2007.

Nomina di componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prof. Piero Barucci e la prof.ssa Carla Rabitti Bedogni, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Carlo Santagata De Castro e del prof. Nicola Occhiocupo.

Roma, 3 marzo 2007

Il Presidente del Senato della Repubblica
MARINI

Il Presidente della Camera dei deputati
BERTINOTTI

07A02142

DETERMINAZIONE 3 marzo 2007.

Nomina di componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 11, comma 5, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

D'intesa tra loro;

Nominano

il prof. Piero Calandra e il prof. Andrea Camanzi componenti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 3 marzo 2007

Il Presidente del Senato della Repubblica
MARINI

Il Presidente della Camera dei deputati
BERTINOTTI

07A02141

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota del 13 febbraio 2007 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 16 febbraio 2007;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 118 del 13 febbraio 2007 - che ha comunicato «la chiusura degli uffici per assemblea del personale nel giorno 16 febbraio 2007»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 16 febbraio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 19 febbraio 2007

Il direttore regionale: GUARINO

07A01966

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro durante la giornata del 2 febbraio 2007, a seguito della chiusura degli sportelli aperti al pubblico, dalle ore 8 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale avvenuta il 2 febbraio 2007, dalle ore 8 alle ore 12,30, gli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi durante tale orario.

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 13 febbraio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A01964

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 188/2007 del 5 febbraio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo, a causa di assemblea del personale avvenuta il 7 febbraio 2007 dalle ore 7,30 alle 14,30.

Motivazione.

Il pubblico registro automobilistico di Rovigo con nota del 2 febbraio 2007 prot. 50/PE/07, ha comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 7 febbraio 2007 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1) Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 19 febbraio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A01965

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 febbraio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xyrem» (sodio oxibato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 128/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xyrem» (sodio oxibato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 13 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/05/312/001 500 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 180 ml con misuratore graduato da 10 ml.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 novembre 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xyrem» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale XYREM (sodio oxibato) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 500 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 180 ml con misuratore graduato da 10 ml - n. 036964017/E (in base 10), 1381PK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cataplessia in pazienti affetti da narcolessia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Xyrem» (sodio oxibato) è classificata come segue:

confezione: 500 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 180 ml con misuratore graduato da 10 ml - n. 036964017/E (in base 10), 1381PK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

0702017

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2007.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del luglio 2006 e del gennaio 2007 riguardante la sicurezza cardiaca dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo cabergolina;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 12 febbraio 2007;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13/14 febbraio 2007;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di parkinson, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per le specialità medicinali contenenti cabergolina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, riferito alle specialità medicinali contenenti il principio attivo cabergolina indicate nella malattia di parkinson, non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di parkinson, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

5. Le specialità medicinali a base di cabergolina, anche autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, con indicazione nella malattia di parkinson devono essere dispensate dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione del medico specialista in neurologia. Sulla base della predetta prescrizione specialistica, della durata di validità massima di mesi sei, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante o da un medico del Servizio sanitario nazionale, alle quali va sempre allegata la prescrizione specialistica.

6. L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialità dovrà recare la dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Prescrizione riservata esclusivamente a medici specialisti in Neurologia. Sulla base della predetta prescrizione specialistica, di data non anteriore a sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante o da un medico di struttura autorizzata del Servizio sanitario nazionale, alle quali va però sempre allegata la prescrizione dello specialista».

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2007

Il dirigente: VENEGONI

Allegato I

4.1 Indicazioni terapeutiche

Quando si ritiene opportuno il trattamento dei segni e sintomi della malattia di Parkinson con un farmaco agonista dopaminergico, la cabergolina è indicata come terapia di seconda linea in pazienti intolleranti ai farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore periferico della decarbossilasi.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico specialista in neurologia. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere controllato periodicamente tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e di valvulopatia (vedere sezioni 4.3, 4.4 e 4.8).

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità alla cabergolina, agli alcaloidi dell'ergot o a uno qualsiasi degli eccipienti.

Storia di fibrosi polmonare, pericardica o retroperitoneale.

Evidenza anatomica di valvulopatia cardiaca a qualunque livello valvolare (per esempio un ecocardiogramma che mostri ispessimento dei lembi valvolari, restringimento della valvola, restringimento/stenosi valvolare combinati).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Fibrosi e valvulopatia cardiaca

Dopo uso prolungato di derivati ergotaminici, inclusa la cabergolina, si sono verificati disturbi fibrotici e infiammatori a carico delle sierose, quali pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca con interessamento di una o più valvole (aortica, mitrale e tricuspide) o fibrosi retroperitoneale. In alcuni casi, i sintomi o le manifestazioni della valvulopatia cardiaca sono migliorati dopo interruzione del trattamento con cabergolina. La velocità di eritrosedimentazione (VES) è aumentata in modo anomalo in associazione a versamento

pleurico/fibrosi. Si raccomanda di effettuare un esame radiografico del torace in caso di un aumento anomalo e inspiegato della VES.

Un'analisi dei livelli sierici di creatina può rivelarsi utile nella diagnosi di fibrosi.

La patologia valvolare è stata associata ad un dosaggio eccessivo.

Prima di iniziare il trattamento:

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda che tutti i pazienti effettuino una valutazione cardiovascolare, comprendente un ecocardiogramma, per stabilire la potenziale presenza di una patologia valvolare silente.

Prima di iniziare la terapia può rivelarsi utile effettuare un'analisi della velocità di eritrosedimentazione (VES) o altri marker infiammatori, un test della funzionalità polmonare/esame radiografico del torace e test della funzionalità renale. Se viene diagnosticata una fibrosi valvolare, il paziente non deve essere trattato con cabergolina (vedere sezione 4.3).

Durante il trattamento:

Le patologie fibrotiche possono avere un esordio insidioso e i pazienti devono essere costantemente monitorati per evitare il rischio di possibili manifestazioni di fibrosi progressive. Durante il trattamento si raccomanda pertanto di prestare attenzione a segni e sintomi di:

- disturbi pleuropolmonari, quali dispnea, respiro corto, tosse persistente o dolore al petto.
- Insufficienza renale o ostruzione vascolare dell'uretere o dell'addome che comporti dolore ai fianchi/lombalgia e edema agli arti inferiori, così come l'eventuale presenza di massa o dolorabilità addominale che possa indicare fibrosi retroperitoneale.
- Insufficienza cardiaca, perché casi di fibrosi pericardica si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; le pericarditi da costrizione dovrebbero essere escluse se compaiono tali sintomi.
- Insufficienza cardiaca, perchè casi di fibrosi valvolare si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; la fibrosi valvolare dovrebbe essere esclusa se compaiono tali sintomi.

Si raccomanda di effettuare un appropriato monitoraggio clinico e diagnostico per lo sviluppo della malattia valvolare o di fibrosi. Un primo ecocardiogramma di controllo deve essere effettuato entro 3-6 mesi dall'inizio della terapia, dopodiché la frequenza del monitoraggio ecocardiografico deve essere determinata da una appropriata valutazione clinica individuale, ponendo particolare attenzione ai segni e sintomi sopramenzionati, ma sempre con una frequenza minima di 6-12 mesi.

Il trattamento con cabergolina deve essere interrotto nel caso un ecocardiogramma riveli un nuovo riflusso valvolare o un aggravamento di un riflusso già esistente, un restringimento valvolare o un ispessimento dei lembi valvolari (vedere sezione 4.3). La necessità di ulteriori controlli clinici (ad es. esame obiettivo, attenta auscultazione cardiaca, radiografia, ecocardiogramma, TAC) deve essere determinata su base individuale.

4.8 *Effetti* indesiderati

Sono stati segnalati casi di fibrosi e di patologie infiammatorie a carico delle sierose come pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca e fibrosi retroperitoneale nei pazienti in trattamento con cabergolina (vedere sezione Avvertenze speciali e precauzioni di impiego). L'incidenza della valvulopatia nei pazienti in trattamento con cabergolina non è nota; comunque, sulla base di studi recenti sulla prevalenza del riflusso valvolare (l'indice ecocardiografico più sensibile per la valvulopatia restrittiva), la prevalenza del riflusso (virtualmente tutti casi asintomatici) potenzialmente attribuibile alla cabergolina può essere dell'ordine del 20% o anche maggiore. Sono disponibili informazioni limitate riguardo alla reversibilità di queste reazioni.

07A02032

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2007.

Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. (Deliberazione n. 96/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7, e lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere *i)*, *l)* ed *m)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 46, comma 1, 70 e 71;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2007;

Vista la delibera n. 417/01/CONS recante «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro» pubblicata nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità il giorno 22 novembre 2001;

Vista la delibera n. 78/02/CONS recante «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;

Vista la delibera n. 179/03/CSP recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 664/06/CONS recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, l'offerta tariffaria degli operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'Autorità stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;

b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «consumatore»: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

e) «operatore della telefonia»: un'impresa che è autorizzata, a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;

f) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

g) «opzione»: una specifica declinazione, non sottoscrivibile separatamente e di durata non predefinita, di una determinata offerta, orientata verso le esigenze di un particolare profilo di consumo della clientela, che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;

h) «promozione»: una condizione accessoria ad una determinata offerta, di durata predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai consumatori da parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile.

Art. 3.

Trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia

1. Gli operatori della telefonia formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.

2. Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato, gli operatori della telefonia assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni semplici e sintetiche in base alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

3. Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla «home page», l'elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno. Per le offerte sottoscrivibili gli operatori integrano l'elenco rendendo disponibili attraverso collegamenti ipertestuali:

a) i prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5;

b) le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta;

c) uno schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse collegate.

4. L'elenco di cui al comma 3 è inviato contestualmente, in formato elettronico, con richiesta di conferma di ricezione, all'Autorità, all'indirizzo pianitariffari@agcom.it, con l'indicazione dell'indirizzo della relativa pagina web.

5. L'Autorità pubblica sul proprio sito web (www.agcom.it) un'apposita lista delle pagine web degli operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui al comma 4.

6. Nelle informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi sono comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate chiaramente le modalità con cui il consumatore può ottenere le informazioni di maggiore dettaglio.

Art. 4.

Telefonia mobile

1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle proprie offerte:

a) nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;

b) nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;

c) il prezzo degli SMS.

2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera *b)*, ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l'importo mensile indicato deve essere corredato dall'indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.

3. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.

Art. 5.

Telefonia fissa

1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia su reti fisse devono indicare nelle proprie offerte:

a) nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti;

b) nel caso di tariffazione omnicomprensiva, le medesime informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera *b)*, ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l'importo mensile indicato deve essere corredato dall'indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 3 minuti, verso reti fisse locali, reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.

3. Le voci che compongono il traffico telefonico di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all'allegato *B*, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere la presente delibera e di emanare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche applicate alla fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche anche ai sensi del Codice.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - NAPOLI

ALLEGATO *A*

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)		
	1 minuto	**2 minuti**
Verso clienti proprio operatore mobile		
Verso clienti di altri operatori mobili		
Verso rete fissa nazionale		

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)	**Unità di misura**	**Condizioni economiche di offerta**
a) Condizioni generali		
Denominazione offerta		
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta		
Durata minima contratto (n.ro mesi)		
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)		
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)		
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)		
b) Prezzi indipendenti dal consumo		
Costo di attivazione del piano/opzione	**€**	
Costo una tantum	**€**	
Costo mensile	**€**	
c) Prezzi unitari		
Scatto alla risposta	**€cent**	
Chiamate vocali nazionali		
- verso clienti proprio operatore	**€cent/min**	
- verso clienti di altri operatori mobili	**€cent/min**	
- rete fissa nazionale	**€cent/min**	
Videochiamate		
- verso clienti proprio operatore	**€cent/min**	
- verso clienti di altri operatori mobili	**€cent/min**	
Costo invio SMS	**€cent**	
Costo invio MMS	**€cent**	

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)

ALLEGATO B

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)		
Fonia vocale	**1 minuto**	**3 minuti**
Locale		
Nazionale		
Verso mobile		
Navigazione su Internet	**30 minuti**	**60 minuti**
Connessione a banda stretta		
Connessione a banda larga		

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)	Unità di misura	Condizioni economiche di offerta
a) Condizioni generali		
Denominazione offerta		
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta		
Durata minima contratto (n.ro mesi)		
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)		
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)		
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)		
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)	cfr box 1	
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)		
b) Prezzi indipendenti dal consumo		
Costo di attivazione	€	
Costo una tantum	€	
Costo mensile	€	
c) Prezzi unitari		
Scatto alla risposta	€cent	
Chiamate vocali nazionali		
Verso rete mobile		
- Rete mobile dell'operatore chiamante	€cent/min	
- Altre reti mobili	€cent/min	
Verso rete fissa		
- Locale	€cent/min	
- Nazionale	€cent/min	
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)		
- reti mobili	€cent/min	
- reti fisse	€cent/min	
Connessione ad internet		
- banda stretta	€cent/min	
- larga banda a consumo	€cent/min	
- larga banda flat	€/mese	

Box 1 - Dettaglio fasce orarie

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

07A02067

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21° dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la delibera del senato accademico del 4 dicembre 2006;

Vista la nota del 7 febbraio 2007, prot. 531, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo:

(Omissis).

Art. 7.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, società di capitali, nonché ad altre forme associative non commerciali. L'Università può svolgere tali attività anche mediante partecipazione finanziaria.

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;

b) l'oggetto del contratto, della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Università e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;

c) sia stata verificata l'esistenza nell'Università di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;

d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;

e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

6. La partecipazione dell'Ateneo a società di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del senato accademico, dovrà acquisire il parere preventivo dei Revisori dei conti.

(Omissis).

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo al quale sono affidate le attività di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei professori, dei ricercatori, e degli assistenti r.e. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

b) coordina l'attività scientifica e didattica dell'Ateneo;

c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;

e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle facoltà e dai dipartimenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;

h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività di professori, ricercatori e assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo;

i) valuta la relazione annuale del direttore amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al consiglio di amministrazione;

j) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio assegna alle facoltà di posti di professore e ricercatore e propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;

k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al consiglio di amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;

I) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il rettore presenta al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) formula, sentite le facoltà, i dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;

n) dà parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il consiglio di amministrazione formula il bilancio;

p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 49;

q) delibera la partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo;

a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del senato accademico con voto deliberativo;

b) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario più alto in grado;

c) i presidi delle facoltà;

d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.

5. Il senato accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo *status* di studente dell'Ateneo.

6. Il senato accademico può costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) elabora ed approva il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal senato accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;

e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;

f) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate;

g) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e awalendosi altresì di associazioni e cooperative studentesche;

h) delibera la partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo;

a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo;

b) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e assistenti r.e. (tre per fascia);

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.

Art. 14.

Il rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio di amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;

b) promulga lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori, ricercatori ed assistenti r.e.;

g) presenta al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura.

Il rettore dura in carica tre anni accademici.

4. La candidatura deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del pro-rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.

6. Votano per l'elezione del rettore:

a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti r.e.

b) soppresso;

c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

d) il personale tecnico-amministrativo con le seguenti modalità:

1. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di facoltà, nel Consiglio di amministrazione e nel senato accademico con voto diretto;

2. tutto il restante personale tecnico-amministrativo con voto pesato nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parità di nomina nel ruolo il più anziano di età.

8. Il rettore nomina il pro rettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che lo coadiuva, anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività, e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza

Palermo, 16 febbraio 2007

Il rettore: SILVESTRI

07A01963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 febbraio 2007

Dollaro USA	1,3160
Yen	158,70
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,404
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67060
Fiorino ungherese	252,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7058
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8932
Nuovo leu romeno	3,3786
Corona svedese	9,2815
Corona slovacca	34,478
Franco svizzero	1,6203
Corona islandese	86,39
Corona norvegese	8,0630
Kuna croata	7,3499
Rublo russo	34,4590
Nuova lira turca	1,8224
Dollaro australiano	1,6614
Dollaro canadese	1,5256
Yuan cinese	10,2036
Dollaro di Hong Kong	10,2780
Rupia indonesiana	11932,83
Won sudcoreano	1235,40
Ringgit malese	4,5948
Dollaro neozelandese	1,8578
Peso filippino	63,247
Dollaro di Singapore	2,0110
Baht tailandese	44,516
Rand sudafricano	9,3407

Cambi del giorno 27 febbraio 2007

Dollaro USA	1,3230
Yen	157,68
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,463
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67370
Fiorino ungherese	254,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7044
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9128
Nuovo leu romeno	3,3882
Corona svedese	9,2460
Corona slovacca	34,465
Franco svizzero	1,6183
Corona islandese	87,32
Corona norvegese	8,0590
Kuna croata	7,3502
Rublo russo	34,5570
Nuova lira turca	1,8566
Dollaro australiano	1,6695
Dollaro canadese	1,5359
Yuan cinese	10,2420
Dollaro di Hong Kong	10,3384
Rupia indonesiana	12029,38
Won sudcoreano	1242,16
Ringgit malese	4,6245
Dollaro neozelandese	1,8735
Peso filippino	63,769
Dollaro di Singapore	2,0182
Baht tailandese	45,114
Rand sudafricano	9,4875

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02068

BANCA D'ITALIA

Vigilanza sui fondi bancari interni «preesistenti»

Con provvedimento n. 133 dell'8 febbraio 2007, si comunica:

L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che attribuiva alla Banca d'Italia le competenze di vigilanza sui fondi pensione preesistenti alla riforma di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, istituiti all'interno di banche e società appartenenti a gruppi bancari.

L'art. 1, comma 749, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007 - pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006), ha fissato al 1º gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la vigilanza anche su tali forme pensionistiche complementari è esercitata dalla Covip. Alla commissione stessa vanno, pertanto, indirizzate le comunicazioni riguardanti la materia.

In relazione al richiamato trasferimento di competenze, a decorrere dal 1º gennaio 2007 sono abrogate le disposizioni in materia di fondi pensione interni bancari emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000 e nel bollettino di Vigilanza n. 4/2000, nonché le indicazioni concernenti l'organismo di sorveglianza dei predetti fondi in data 20 settembre 2001, pubblicate nel bollettino di Vigilanza n. 9/2001.

07A01992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento di istituto scientifico alle società cooperative «Icrmare» e «Bioservice»

Con singoli decreti ministeriali datati 25 gennaio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stati riconosciuti — ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 — i seguenti Istituti scientifici:

società cooperativa Icrmare;

società cooperativa Bioservice.

07A01993

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumazenil Kabi»

Estratto determinazione n. 391 del 26 febbraio 2007

Medicinale: FLUMAZENIL KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml;
A.I.C. n. 037075013/M (in base 10), 13CG25 (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml;
A.I.C. n. 037075025/M (in base 10), 13CG2K (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 037075037/M (in base 10), 13CG2X (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 037075049/M (in base 10), 13CG39 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 0,1 mg di flumazenil;

eccipienti: edetato disodico, acido acetico glaciale, sodio cloruro, sodio idrossido (regolatore di pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione rilascio dei lotti e confezionamento: Hameln Pharmaceuticals GmbH - Lange Feld 13 - 31789 Hameln (Germania).

Indicazioni terapeutiche Flumazenil è indicato per la completa o parziale neutralizzazione degli effetti sedativi centrali delle benzodiazepine. Trova quindi utilizzo in anestesia e in terpaia intensiva nelle seguenti condizioni:

Anestesia:

interruzione degli effetti ipnotici-sedativi dell'anestesia generale indotta e/o mantenuta con benzodiazepine in pazienti ospedalizzati;

neutralizzazione della sedazione da benzoadiazepine in procedure diagnostiche e terapeutiche di breve durata in pazienti ospedalizzati e ambulatoriali.

Terapia intensiva:

per la neutralizzazione specifica degli effetti centrali delle benzodiazepine in modo da ripristinare la respirazione spontanea;

per la diagnosi ed il trattamento di intossicazioni o sovradosaggi dovuti unicamente o maggiormente a benzodiazepine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml;
A.I.C. n. 037075013/M (in base 10), 13CG25 (in base 32)
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,18 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 56,41 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml;
A.I.C. n. 037075025/M (in base 10), 13CG2K (in base 32);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,35 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,80 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 037075037/M (in base 10), 13CG2X (in base 32);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,35 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,80 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 037075049/M (in base 10), 13CG39 (in base 32);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 136,71 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 225,63 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02018

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Regolamento sulla formazione continua dei geometri

Visto l'art. 23 lettera *b)* del codice deontologico della categoria il quale prevede che il geometra deve «mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio nazionale sentiti i collegi provinciali e circondariali»

Vista la mozione approvata dall'assemblea dei presidenti in data 23 giugno 2006.

Omissis.

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.

La «formazione professionale continua» è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del codice deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

Omissis.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dal 1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.

2. Ciascun collegio potrà avviare le procedure obbligatorie per la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.

3. Il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio nazionale geometri valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.

4. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

Omissis.

Il testo completo del Regolamento sulla formazione continua è consultabile sul sito internet www.cng.it.

07A01969

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti l'acqua minerale «Panna»

Con decreto dirigenziale n. 627 del 13 febbraio 2007 alla società Sanpellegrino S.p.A., avente:

sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita i.v.a. n. 00753740158;

è stata concessa l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo lay out di convogliamento delle bottiglie di vetro dalla lavabottiglie alla riempitrice della linea 3, comprensivo di un sistema di disinfezione tappi e di trasporto delle bottiglie con aria filtrata, presso lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Panna».

L'autorizzazione assume validità dal momento di arrivo al competente ufficio della Direzione generale del diritto alla salute della regione Toscana del parere favorevole igienico-sanitario dell'Azienda USL competente per territorio; sarà cura dell'Ufficio regionale comunicare al richiedente ed ai soggetti competenti per la vigilanza la data di inizio della validità della presente autorizzazione.

Con decreto dirigenziale n. 602 del 12 febbraio 2007 alla società Sanpellegrino S.p.A., avente:

sede legale in viaLodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (FI);

codice fiscale e partita i.v.a. n. 00753740158;

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalla stessa Sanpellegrino S.p.A. (produzione presso gli stabilimenti di San Pellegrino Terme-BG, Cepina Valdisotto-SO, S. Giorgio in Bosco-PD, Garessio-CN e Recoaro Terme-Vicenza), e prodotte a partire dai polimeri Relpet plus aqua 5760 prodotto dalla Reliance lndustries Limited (India) e PARS PET BG781 prodotto dalla Iran Petrochemical Commercial CO. (Iran).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

07A01960 - 07A01961

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - settore II, le medesime sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

G. LAVORAZIONE ARTISTICA DEL GIOIELLO
DI TABOCCHINI MARIA
CIVITANOVA MARCHE 135/MC

07A01991

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-053) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.